



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE **Copia** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del Reg. Data 28/12/2023	OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
---	---

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Agresti	Giovanni	X		Di Mattia	Mario Simon		X
Palazzo	Elena		X	Cicccone	Salvatore	X	
Di Biase	Andrea	X		Mancini	Alessia	X	
Cece	Giuseppe	X		Fargiorgio	Antonio	X	
Ciccarelli	Anna	X		Ialongo	Tiziana	X	
Di Mascolo	Simone	X		Maggiarra	Vittoria		X
Dragonetti	Gabriella	X		De Santis	Giuseppe	X	
Ruggieri	Antonio	X		Bedendo	Francesco		X
Mazziotti	Salvatore	X					

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Avv. Cicccone Salvatore** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole
- Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole

Partecipa il Segretario Comunale Margherita Martino.

La discussione sul presente punto è integralmente riportata nella deliberazione n. 52 del 28/12/2023 relativa alla trascrizione della seduta di Consiglio Comunale.

Illustra il punto il Cons. Ruggieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

l'art.7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che recita testualmente: *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

la legge delega 5 maggio 2009, n.42 *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”*;

l'art.1,commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n.296 in materia di tributi locali;

l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n.156;

CONSIDERATO che con il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in Materia di federalismo municipale", è stata introdotta, all'articolo 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'Imposta di Soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative e in particolare che con il disposto dell'art.4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con modificazioni Legge 21 giugno 2017, n.96 è stata estesa l'assoggettabilità dell'imposta di soggiorno anche a chi pernotta in strutture con contratti *“locazione breve”*;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.4, comma 1 del D.L.50/2017 per locazione breve si intendono: *“I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare)...”*;

RICHIAMATO l'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 ("Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, che ha riformulato completamente la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, introducendo un nuovo comma 1-ter all'interno dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.23/2011 per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;

RILEVATO che il comma 4 del medesimo articolo 180 ha riformulato parimenti l'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, per quanto concerne le locazioni brevi (o locazioni turistiche);

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno;

CONSIDERATO che la Giurisprudenza contabile e penale, nella formulazione originale dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011, aveva riconosciuto in capo ai gestori la qualifica di "agenti contabili", da cui discendevano gli annessi obblighi di rendicontazione di un'entrata di pertinenza dell'erario pubblico e le conseguenti responsabilità penali in caso al mancato o tardivo riversamento (peculato, ai sensi dell'articolo 314 del Codice Penale);

DATO ATTO che in precedenza i gestori, qualora gli ospiti delle strutture si fossero rifiutati di versare l'imposta di soggiorno dagli stessi dovuta, erano tenuti soltanto a darne conto al Comune, facendo compilare e sottoscrivere all'ospite stesso, per assunzione di responsabilità e per i successivi provvedimenti comunali, un modulo per la dichiarazione di tale rifiuto; qualora poi l'ospite si fosse rifiutato anche di sottoscrivere questa dichiarazione, il gestore era tenuto solo a inviare al Comune apposita dichiarazione che dava conto del mancato pagamento dell'Imposta da parte dell'ospite (soggetto passivo) e del rifiuto anche di sottoscrizione dell'apposito modulo;

PRESO ATTO che spettava pertanto al Comune l'accertamento tributario dell'ospite inadempiente. Tale accertamento trovava però il limite dato dalle norme che fissano gli importi minimi al disotto dei quali gli accertamenti tributari e la riscossione coattiva non possono essere intrapresi, e spesso succedeva che l'imposta di soggiorno evasa restasse al disotto di tale limite;

EVIDENZIATO che la nuova formulazione, pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, individua i soggetti gestori (e figure assimilate) come "responsabili" del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

PRESO ATTO che, di conseguenza il diritto e l'onere di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti è posto a carico dei gestori stessi, i quali comunque devono pagare l'Imposta dovuta per intero, poiché il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;

DATO ATTO che la nuova disciplina statale stabilisce:

- per il caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori e assimilati, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.471 (pari al trenta per cento di ogni importo non versato);
- che i gestori (e assimilati) debbano presentare una dichiarazione, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.34/2020;

CONSIDERATO che i citati commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L.n.34/2020 fanno in ogni caso salvi gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento comunale, lasciando all'autonomia regolamentare comunale la fissazione della disciplina di dettaglio;

RICHIAMATO altresì l'art.4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, che consente ai Comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta in ogni tempo, indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio, e quindi con efficacia non dal primo gennaio dell'anno in corso, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

VISTA la nota della Regione Lazio U.1162817.17.10.2023, acquisita al protocollo comunale con progressivo n. 17763 in pari data, con la quale si comunica che l'art. 5 bis della legge regionale n. 13/2007 al comma 1, stabilisce che: *“Sono comuni turistici, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione”*;

VISTO il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere altresì anche all'approvazione delle tariffe per l'anno 2024, essendo questo l'anno di istituzione dell'imposta, come da allegato alla presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 27, comma 8,della legge 28 dicembre 2001, n.448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 con cui è stato differito al 15 Marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;
- l'art.15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con la legge28 giugno 2019 n.58, che ha modificato l'art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO l'allegato parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come modificato dall'art.3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n.174;

RICHIAMATO l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49, 147 e147 bis del D.Lgs.267/2000;

Con votazione unanime favorevole legalmente resa (13 favorevoli),

DELIBERA

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di istituire** a partire dall'anno 2024 l'imposta di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti nell'allegato regolamento per la gestione del tributo;
2. **di approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
3. **di approvare**, limitatamente all'anno corrente, le tariffe per l'imposta di Soggiorno per il Comune di Itri allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato "B");
4. **di provvedere** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5. **di dare altresì atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 "*... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...*";

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al fine di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata votazione dall'esito unanime favorevole (13 favorevoli).

COMUNE DI ITRI
(Provincia di LATINA)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	7
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11 - Rimborsi	8
Articolo 12 - Contenzioso	9
Articolo 13 - Funzionario Responsabile.....	9
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4, comma 5 ter, del decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi che saranno previsti annualmente nel bilancio di previsione del Comune di Itri, tenendo conto delle disposizioni di cui in parola.

2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 1 gennaio 2024. A partire dal 2025, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dalla Giunta comunale entro i termini di legge previsti per la deliberazione del bilancio di previsione decorrono dal 1 gennaio dell'anno, di contro se approvate successivamente, le variazioni decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Itri, fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi nell'anno solare, nonché nel periodo ricompreso tra il 1 aprile e il 15 ottobre, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, country house o residenze di campagna, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Itri.

5. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Itri e non risulta iscritto all'anagrafe di Itri.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 ter del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 - bis e comma 5-ter del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata in misura fissa per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1 aprile al 15 ottobre di ogni anno;

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a. i minori fino al compimento del 16° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;
- b. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

- svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c. i soggetti con invalidità al 100%;
 - d. il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - e. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - g. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - h. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - i. i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - j. ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Itri.

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna da parte degli interessati al gestore della struttura, della seguente documentazione:

- per le ipotesi di cui alla lett. a) non è necessario presentare alcuna documentazione;
- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), d), e), f), g), h) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla lett. c) idonea certificazione;
- per le ipotesi di cui alla lett. i) convenzione stipulata dall'Ente gestore intermediario con l'Ente preposto dal Ministero dell'Interno;
- per le ipotesi di cui al punto j) conservare la fattura emessa a carico del Comune di Itri.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori di strutture ricettive e di altre tipologie

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare hanno l'obbligo di presentare al Comune entro il sedici del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione trimestrale con indicazione del numero complessivo di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 5. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura (dichiarazione a zero presenze).

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Itri su richiesta delle strutture;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- le strutture ricettive obbligate per legge al rilascio di fattura non sono tenute ad emettere ricevuta in quanto l'indicazione della riscossione dell'imposta è già contenuta nella fattura;
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare, anche in modalità informatica, per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Itri.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

fine di ciascun trimestre di applicazione dell'imposta:

- a. tramite il canale PagoPA a seguito della sua attivazione;
- b. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Itri;
- c. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Itri;
- d. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- e. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- f. al fine di non creare disagi se il versamento dell'imposta è inferiore a euro dieci potrà essere sommato all'importo del mese successivo.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.lgs 23/2011.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Allegato "A" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. -- del -----

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno viene nominato con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI ITRI
(Provincia di LATINA)
IMPOSTA DI SOGGIORNO
TARIFFE ANNO 2024

Dal 1 gennaio 2024 è istituita l'imposta di soggiorno, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____.

L'imposta di soggiorno si applica dal 1 aprile al 15 ottobre di ogni anno.

Per l'anno 2024 tariffe dell'imposta di soggiorno sono state determinate per diversa classificazione.

In dettaglio la tariffa per i pernottamenti effettuati nelle strutture è pari a:

- Euro 0,50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
- Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
- Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
- Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
- Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso;
- Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
- Euro 1,00 al giorno per persona nei bed & breakfast;
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle case e appartamenti per vacanze;
- Euro 1,00 al giorno per persona negli affittacamere;
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle case per ferie e appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- Euro 1,00 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi;
- Euro 1,00 al giorno per villaggi turistici, ostelli, agriturismi;
- Euro 0,50 al giorno per strutture e di turismo rurale, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, country house o residenze di campagna.

Allegato "B" alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 22/2023

Il Revisore Unico del Comune di Itri, Dott. Roberto Vitali, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2022, esprime di seguito il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. n. 54 del 18.12.2023, avente ad oggetto:

“Istituzione imposta di soggiorno e approvazione del regolamento”

Il Revisore,

Vista la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 18.12.2023 n. 54, avente per oggetto *"Istituzione imposta di soggiorno e approvazione del regolamento"*;

Verificata la documentazione pervenuta in data 19.12.2023, tramite messaggio di posta elettronica certificata;

Considerato:

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (T.u.e.l.) che prevede
 1. che l'organo di revisione deve esprimere il proprio parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
 2. al comma 1-bis, che *"...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori ..."*;
- l'art 13, comma 15 quater, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i., stabilisce in merito alla decorrenza degli effetti del suddetto regolamento che:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, al contributo di soggiorno, di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. 31.05.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122, nonché al contributo, di cui all'art. 1, comma 1129, della L. 30.12.2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere, di cui al periodo precedente, entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.";

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la possibilità di disciplinare le proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 4, comma 7, del D.L. 50/2017 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 ed il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 31.05.2010"*;
- che è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta di soggiorno e che tale adempimento spetta, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 al Consiglio Comunale, che dovrà, al contempo, anche definire l'ordinamento dei tributi;

Esaminata la documentazione prodotta dall'Ente, e precisamente:

la Proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2023, ed i suoi allegati:

- lo schema di Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno, composto da n. 14 articoli da adottarsi da parte del Consiglio Comunale (allegato A);
- le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 (allegato B);

Rilevato:

- che l'art. 5 bis della legge regionale Lazio n. 13/2007 al comma 1, stabilisce che: *"Sono comuni turistici, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione"*;
- che il suddetto schema di regolamento tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia, aderenti alle fonti normative;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 54 del 18.12.2023 è apposto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott. Giorgio Colaguori;

Esprime Parere favorevole

in ordine alla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale del 18.12.2023 n. 54, avente per oggetto "*Istituzione imposta di soggiorno e approvazione del regolamento*".

Il presente verbale si compone di tre pagine numerate dalla 1 alla 3.

Frascati lì, 23 dicembre 2023

Il Revisore Unico

Dott. Roberto Vitali
(firmato digitalmente)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to Avv. Salvatore Ciccone

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 10/01/2024

Il Vicesegretario

F.to Dott. Giorgio Colaguori

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Vicesegretario

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Vicesegretario

F.to Dott. Giorgio Colaguori

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 28/12/2023

Il Responsabile Servizio

F.To Dott. Giorgio Colaguori

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 28/12/2023

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. F.To Giorgio Colaguori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Itri, lì

Il Vicesegretario

Dott. Giorgio Colaguori